

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

considerato che:

nel nostro paese il cosiddetto terzo settore è andato occupando spazi che lo Stato non era più in grado di gestire ed il mercato non aveva più convenienza a fare propri;

per il raggiungimento dei loro scopi istituzionali le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) — organismi di beneficenza, di volontariato sociale, associazioni ed enti senza fini di lucro — si fanno promotrici di spettacoli di varia natura, gare sportive, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, balli, rievocazioni storiche, spettacoli teatrali, riviste, eccetera, quali forme di autofinanziamento;

ritenuto che:

occorre dare una risposta compiuta, sia di natura civilistica che di natura fiscale, a questo settore;

è diventato sempre più urgente assumere provvedimenti atti ad aiutare il terzo settore ed i soggetti che vi operano ad affrancarsi dalle complicazioni fiscali, in modo da favorire la crescita dell'economia sociale;

le risorse finanziarie distolte dalla pressione fiscale vengono destinate dal terzo settore al finanziamento degli scopi istituzionali;

per contro, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, applica l'imposta sugli spettacoli anche a quelli organizzati per fini di beneficenza o comunque non di lucro;

impegna il Governo:

a rivedere questa normativa, assumendo le iniziative necessarie affinché

l'imposta in premessa per gli spettacoli ed altre attività organizzate per fini di beneficenza o comunque non di lucro e sia quindi abrogato l'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972.

(7-00040)

« Cambursano ».

La IV Commissione,

premesso che:

emerge da notizie di stampa l'esistenza di ricorrenti fenomeni di corruzione all'interno delle forze armate, che evidenziano la prassi del pagamento di somme elevate per ottenere l'esonero dal servizio militare;

i fenomeni di corruzione sono diffusissimi, ma difficili da scoprire, dal momento che oggi, colui che ha pagato per evitare il servizio militare, denunciando alla magistratura di aver corrotto un pubblico ufficiale inevitabilmente denuncia anche se stesso e deve rispondere penalmente per quel fatto di corruzione;

risulta logico che i due soggetti coinvolti finiscono per essere legati da un comune interesse a tacere e a difendere una sorta di solidarietà criminale che permetta loro l'impunità;

per aumentare le probabilità che tali episodi di corruzione all'interno delle forze armate siano scoperti e che, per il futuro, il cittadino venga in tal modo scoraggiato dal compiere reati di corruzione, è necessario promuovere forme di collaborazione di coloro che hanno versato a chicchessia denaro per evitare il servizio di leva —

impegna il Governo

ad evidenziare con gli opportuni strumenti, tali fenomeni di corruzione, e ad inibirli per il futuro, prevedendo, con apposite iniziative legislative, cause di non punibi-

lità per i soggetti che, avendo pagato allo scopo di evitare il servizio di leva, si siano resi protagonisti di fatti di corruzione, purché denunciino all'autorità il pubblico ufficiale reo, offrendo tutti gli elementi utili alla individuazione del reato.

(7-00041)

« Bampo ».